

Divorzio: quando l'*Ex* può pretendere parte del TFR?

La normativa in tema di **divorzio** riconosce al coniuge divorziato il diritto ad una quota del **trattamento di fine rapporto** maturato dall'altro coniuge al momento della **cessazione del rapporto di lavoro**.

Tale quota è riconosciuta nella misura del 40% riferibili agli anni di **matrimonio** coincidenti con il rapporto lavorativo. Eguale diritto non è riconosciuto al coniuge separato. Le norme sull'istituto della **separazione** non prevedono in alcun modo la partecipazione di un coniuge all'indennità di fine rapporto percepita dall'altro e la giurisprudenza, intervenuta più volte in materia, ha escluso l'applicazione di un'interpretazione estensiva della norma contenuta nella legge sul divorzio che possa consentirne l'applicazione anche al coniuge separato. La giurisprudenza ha, infatti, precisato che il diritto alla quota del TFR dell'altro coniuge sorge solo quando l'indennità sia maturata al momento o dopo la proposizione della domanda di divorzio, ma non anche quando sia maturata precedentemente ad essa.

Pertanto, se il lettore cessa di lavorare dopo la pronuncia di separazione ma prima dell'instaurazione del giudizio di divorzio, può disporre liberamente delle somme ricevute a titolo di indennità di fine rapporto e l'altro coniuge non può pretendere alcunché, anche se titolare di **assegno di mantenimento**. Conseguenza di quanto detto è che il coniuge separato potrà pretendere una quota del TFR soltanto se, al momento della maturazione dell'indennità di fine rapporto, abbia già depositato ricorso per divorzio dinanzi la cancelleria del tribunale competente. Tuttavia, l'aver percepito il TFR dopo la pronuncia

della separazione, ma prima della presentazione della domanda di divorzio, potrà legittimare sua moglie a chiedere una revisione dell'assegno di mantenimento, atteso che la riscossione dell'indennità di fine rapporto comporta di fatto una modifica della situazione economica rispetto a quella esistente al momento in cui fu pronunciata la separazione.

In sintesi, occorre avere riguardo alla situazione esistente al momento della cessazione del rapporto di lavoro, spettando esclusivamente al lettore se in quel momento non è ancora stata avanzata domanda di divorzio. In detta circostanza non ha l'obbligo di conservare alcunché potendo disporre liberamente del suo denaro ma dovrà tuttavia tener conto che potrebbe essergli richiesta la revisione dell'assegno di mantenimento.

*Articolo tratto da una consulenza dell'avv. **Alessandro Dini***